

## **STATUTO**

### **CURASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TIRANO SO VIA LUNGO ADDA V  
ALPINI 3

Numero REA: SO - 80267

Codice fiscale: 01067710143

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-12-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



Dott. FRANCO CEDERNA  
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 139779/36970 di repertorio-----

----- **STATUTO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA** -----

----- **"CuraSociale Società Cooperativa Sociale"** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

----- **SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE** -----

----- **Art. 1 - Denominazione** -----

La cooperativa è denominata **"CuraSociale Società Cooperativa Sociale"**. -----

----- **Art. 2 - Sede** -----

La cooperativa ha sede nel Comune di **TIRANO (SO)**. -----

Spetta all'organo amministrativo deliberare di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale. -----

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie. -----

----- **Art. 3 - Durata** -----

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2070**. -----

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.-----

----- **Art. 4 - Scopo e attività mutualistica** -----

La cooperativa, conformemente alla L. 381/91 e al D.Lgs. 117/2017 e s.m. e integrazioni, nonché degli articoli del Codice Civile, ha lo scopo di esercitare in via esclusiva una o più attività di interesse generale della comunità per il perseguimento, a scopo mutualistico e senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la gestione di:-----

a) interventi e servizi sociali, sociosanitari e per la salute, nonché educativi, della formazione e della ricerca sociale;-----

b) attività produttive diverse nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura e turismo, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio sociale e svantaggio, che senza il sostegno della cooperativa potrebbero restare escluse dal mercato del lavoro. -----

A norma delle disposizioni contenute nella L. 381/91 le attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono funzionalmente collegate come dettagliatamente descritto nel successivo articolo. -----

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di: -----

- ottenere tramite la gestione in forma associata, mutualistica e senza speculazione lucrativa, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;-----

- realizzare la massima economicità ed efficienza gestionale per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno; contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.-----

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che svolge le sue attività mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento. La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017) ed Ente del Terzo Settore di diritto (art. 4, comma 1 D.Lgs. 117/2017). -----

**----- Art. 5 - Oggetto sociale -----**

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci e con la finalità di promuovere e sviluppare il valore e la cura sociale del benessere e della salute individuale, collettiva e dell'ambiente, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è relativa alla promozione, organizzazione e gestione di servizi/interventi professionali e specialistici in vari ambiti: sociale e del disagio sociale, socio-sanitario e della salute in senso ampio, socio-lavorativo, socio-educativo, socio-ambientale e naturalistico, socio-culturale, scolastico, della formazione, della mobilità sostenibile e condivisa, dello sport, delle arti e della musica, dell'editoria, del turismo sociale e solidaristico e comunque in tutti gli ambiti del sociale che si sviluppano in varie forme e in modo integrato. -----

Particolare attenzione sarà data allo sviluppo etico delle tecnologie digitali della comunicazione al servizio del benessere del cittadino e delle comunità di appartenenza, nonché agli ambiti di studio e ricerca per lo sviluppo costante in termini professionali e specialistici, e alla formazione. -----

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si realizzeranno:-

- servizi per la cura sociale e socio-sanitaria, di supporto legale sociale, per persone in condizioni di disagio sociale e familiare, nonché in situazioni di violenza di ogni genere o persone denunciate e/o condannate, o persone con disabilità o altre patologie, ecc; -----
- attività per la salute, sanitarie e di medicina complementare, attività olistica e attività di crescita personale;-----
- attività educative e formative individuali e di gruppo, culturali e sociali, anche con l'uso di arti, saperi antichi e legati alla natura;-----
- servizi di salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali e di utilizzo delle risorse naturali mirate alla

qualità della vita, al noSpreco e a favorire l'inclusione sociale, con approcci specifici volti al rispetto della natura e della vita ad ogni livello; -----

- interventi di sensibilizzazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; -----
- attività di ricerca scientifica di interesse sociale e della salute; -----
- attività culturali, artistiche, ricreative e editoriali per la pratica della condivisione in ottica solidaristica e di sviluppo e miglioramento del benessere; -----
- attività turistiche sociali e solidaristiche; -----
- attività formative e educative extra-scuola di prevenzione di bullismo e cyber bullismo, di ogni forma di violenza e conflitto, e di contrasto della povertà educativa; -----
- servizi per il sostegno al lavoro di soggetti in condizione di disagio di varia natura;-----
- attività nel campo dell'agricoltura sociale con i principi della permacultura e conseguenti; -----
- prestazioni di aiuto per soggetti in condizione di disagio economico/sociale e specialistiche sul tema del noSpreco e sulla sharing economy; -----
- attività progettuali per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; -----
- attività di tutela e culturali nel campo della digitalizzazione e dell'etica dell'infosfera; -----
- attività di formazione e di supervisione e consulenza finalizzata allo sviluppo di enti pubblici e del terzo settore operanti nei settori sociale, socio-sanitario, sanitario e dell'educazione e alla crescita professionale e personale dei loro operatori. -----

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività precedenti, si provvederà anche alla organizzazione e gestione in forma stabile o temporanea di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 e successivi atti, modifiche e integrazioni, nell'ambito dei settori: industria, commercio, servizi, agricoltura e turismo, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione. -----

La cooperativa inoltre: -----

- promuove e gestisce interventi e servizi per la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, tramite l'istituzione di appositi servizi o centri di formazione, nonché corsi di formazione professionale, e attraverso studi e ricerche anche promossi

con partners locali, italiani ed europei; -----

- promuove e gestisce campagne pubblicitarie anche commissionate da enti pubblici e privati, nonché convegni, congressi, manifestazioni e simili al fine di informare e di sensibilizzare sulle tematiche sociali; -----

- realizza, pubblica e diffonde anche a livello editoriale, studi e ricerche su temi legati all'oggetto sociale. -----

Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge e anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L.381/1991 prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse alla vigente normativa.-----

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

- costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata; -----

- aderire e partecipare ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; -----

- assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti e affidamenti bancari; -----

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e alle società cui la Società aderisce e partecipa.-----

La cooperativa può ricevere prestiti, donazioni nonché organizzare raccolte fondi finalizzati esclusivamente al raggiungimento del proprio oggetto, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----

----- **Art. 6 - Regole per lo svolgimento** -----  
----- **dell'attività mutualistica** -----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----  
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----  
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----  
----- **Art. 7 - Normativa applicabile** -----  
Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----  
Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. -----  
I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. In mancanza di tale deliberazione trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime. -----  
-----**SOCI COOPERATORI**-----  
-----**Art. 8 - Soci cooperatori ordinari**-----  
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----  
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----  
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa, l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----  
Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno un anno, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno un anno. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. -----  
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-

presa sociale. -----

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.-- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività con terzi e avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

----- **Art. 9 - Categoria speciale di soci cooperatori** -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti necessari per divenire un socio cooperatore ordinario di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrive-

re al momento dell'ammissione.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 18 del presente statuto:-----

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

----- **Art. 10 - Procedura di ammissione** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art. 8.- Il contenuto della domanda di ammissione può variare ed essere stabilito successivamente con delibera dell'organo amministrativo.-----

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. -----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: -----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, -----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. -----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. -----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione

della domanda. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Art. 11 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori** -----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale stabilito dall'assemblea entro i limiti previsti per legge. -----

----- **Art. 12 - Diritti dei soci** -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. -----

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. -----

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, ovvero tramite fax. -----

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. -----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

----- **Art. 13 - Obblighi dei soci** -----

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. ---

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: -----

- l'eventuale soprapprezzo determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, -----

- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dal-

l'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. -----

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. -----

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previste dal presente Statuto, inoltre:-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;--

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

-- **Art. 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori** --

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. --

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. -----

----- **Art. 15 - Acquisto di quote proprie** -----

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto

o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

----- **SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE** -----

----- **Art. 16 - Perdita della qualità di socio** -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

----- **Art. 17 - Recesso** -----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: -----

- dal presente statuto -----
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative -----
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----

In particolare sono cause di recesso: -----

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione; -----
- c - la mancanza dei requisiti per raggiungere gli scopi sociali;-----
- d - la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura;-----
- e - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. -----

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. -----

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. -----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: -----

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, -
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

----- **Art. 18 - Esclusione** -----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-

vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- 1) non adempia al pagamento della quota sottoscritta; -----
- 2) nel caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; -----
- 3) per incapacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; -----
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; -----
- 5) per fallimento del socio; -----
- 6) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato il socio subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----
- 7) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; -----
- 9) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; -----
- 10) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa; -----
- 11) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento; -----
- 12) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci; -----
- 13) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte di questi ultimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa, entro 60 giorni. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-

la comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

----- **Art. 19 - Morte del socio** -----

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. -----

----- **Art. 20 - Liquidazione e rimborso della quota** -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

-- **Art. 21 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso** --

----- **e Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi** -----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

civile. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessio-

ne della partecipazione si sono verificati. -----  
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

#### **SOCI VOLONTARI**

##### **Art. 22 - Requisiti**

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. -----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

##### **Art. 23 - Domanda di ammissione**

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; -----
- indicazione della propria attività di lavoro; -----
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa. -----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. -----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. -----

##### **Art. 24 - Obblighi**

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 13; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.-----

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 18, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. -----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. -----

----- **SOCI SOVVENTORI** -----

----- **Art. 25 - Soci sovventori** -----

Al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti per legge. -----

I "soci sovventori" sono obbligati: -----

- al versamento delle quote sottoscritte; -----
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Il versamento effettuato dal socio sovventore confluisce nel fondo per il potenziamento e la ristrutturazione della cooperativa stessa. -----

I soci sovventori hanno diritto ad un voto, qualsiasi sia la quota sottoscritta. -----

----- **Art. 26 - Conferimento e quote dei soci sovventori** -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili. -----

----- **Art. 27 - Delibera di emissione delle quote** -----

L'emissione di quote destinate a soci sovventori deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione, il quale definisce i seguenti punti:-----

- l'importo totale della quota; -----
- il termine minimo della durata del conferimento; -----
- diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili spettanti alla singola quota, stante il fatto che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuale rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori. -----

----- **Art. 28 - Cessione delle quote** -----

Le quote dei soci sovventori sono trasferibili sia inter vivos che mortis causa previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve comunicare per iscritto all'organo amministrativo la propria volontà ed il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-

----- **Art. 29 - Recesso socio sovventore** -----

Il socio sovventore può avvalersi del diritto di recesso una volta trascorso il termine minimo previsto in sede di emissione ovvero per le ragioni dell'articolo 2437 c.c.-----

----- **PATRIMONIO E MUTUALITA'** -----

----- **Art. 30 - Patrimonio sociale** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimen-

ti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 36; -----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 34 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. -----

**Art. 31 - Prevalenza della mutualità** -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. -----

Pertanto: -----

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; --

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

**Art. 32 - Capitale sociale** -----

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione. -----

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. -----

Le quote sono indivisibili. -----

**Art. 33 - Bilancio** -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%, o nel limite minimo previsto dalle leggi vigenti in materia;-----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; ----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. -----

----- **Art. 34 - Utili** -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: -----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento; -----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----

d) alla riserva straordinaria; -----

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----

f) alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

----- **Art. 35 - Ristorni** -----

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni). -----

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

erogazione diretta; -----

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; --

emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- **Art. 36 - Strumenti finanziari** -----

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile. -----

----- **DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA** -----

----- **Art. 37 - Modalità di assunzione delle decisioni** -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) la nomina dell'organo amministrativo; -----

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo o del revisore; -----

d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. -----

----- **Art. 38 - Convocazione** -----

L'assemblea a' sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora per la seconda convocazione. -----

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se

nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge. -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-

In tal caso, è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. -----

----- **Art. 39 - Maggioranze costitutive e deliberative** -----

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. -----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

----- **Art. 40 - Intervento in assemblea e diritto di voto** -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. -----  
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----  
Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. -----  
Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. ---  
Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione. -----

----- **Art. 41 - Rappresentanza nell'assemblea** -----

I soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto, possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. -----  
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----  
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

----- **Art. 42 - Forme di amministrazione** -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----  
Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra non soci. -----  
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----  
Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

----- **Art. 43 - Consiglio di amministrazione** -----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. -----  
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----  
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, a ciascun mem-

bro del consiglio e, se nominato, del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. -----  
Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati. -----  
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----  
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ----  
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----  
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----  
----- **Art. 44 - Sostituzione degli amministratori** -----  
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. -----  
----- **Art. 45 - Poteri di gestione** -----  
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. -----  
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----  
Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.----  
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----  
Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----  
----- **Art. 46 - Deleghe** -----  
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti,

ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo  
composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti  
della delega e dei poteri attribuiti. -----  
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-  
ne, recesso o esclusione dei soci -----  
----- **Art. 47 - Rappresentanza** -----  
Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresen-  
ta della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, è per-  
ciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o  
da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,  
rilasciandone liberatorie quietanze.-----  
Il presidente può compiere tutti gli atti che rientrano nel-  
l'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti  
correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti banca-  
ri e/o presso istituti finanziari. -----  
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori  
nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a  
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-  
lunque grado di giurisdizione.-----  
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i  
poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----  
Il presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-  
strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti  
o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estra-  
nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-  
guardo. -----  
----- **Art. 48 - Rimborsi e compensi** -----  
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute  
per ragioni dell'ufficio. -----  
L'assemblea determina il compenso degli amministratori. ----  
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-  
tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-  
luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-  
dato. -----  
----- **CONTROLLO** -----  
----- **Art. 49 - Controllo diretto dei soci** -----  
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei  
conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni con-  
tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-  
retto loro attribuiti dalla legge. -----  
----- **Art. 50 - Collegio sindacale e revisore contabile** -----  
L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla leg-  
ge. In caso di nomina di un organo di controllo, anche mono-  
cratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale  
previste per le società a responsabilità limitata. -----  
Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina, l'or-  
gano di controllo è costituito da un solo membro effettivo. --  
Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo o  
del revisore, le competenze e i poteri sono determinati dai  
soci nell'atto di nomina. -----

----- SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE -----

----- Art. 51 - Scioglimento -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. -----

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. -----

----- Art. 52 - Devoluzione -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) Codice Civile. -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

----- Art. 53 - Collegio arbitrale -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. -----

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto). -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

L'arbitro determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

-----**Art. 54 - Regolamenti**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

-----**Art. 55 - Disposizioni Finali**-----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.-----

F.to Renza Bugnoni-----

F.to Rita Bugnoni -----

F.to Federica Zoin-----

F.to Franco Cederna Notaio -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22  
COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.  
ESENTE DA BOLLO.